

9.9 Limiti all'accesso

Atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di autorità diverse da quelle di pubblica sicurezza - Documenti sottratti all'accesso

(Roma, febbraio 2015)

FATTO

Il signor - essendosi visto rigettare dalla Provincia di, con provvedimento del 18 novembre 2014, il rinnovo della qualificazione di guardia volontaria venatoria ed ittica, sul presupposto che da una nota della Questura di del 27 ottobre 2014, sarebbe risultata l'insussistenza in capo al signor dei requisiti per il conseguimento della nomina a guardia particolare giurata- in data 12 dicembre 2014 rivolgeva alla Questura diun'istanza di accesso alla predetta nota.

In data 31 dicembre 2014 veniva notificato all'accedente il provvedimento del 22 dicembre 2014 con cui gli era stato negato l'accesso alla nota in questione, sul rilievo che la stessa rientrasse tra i documenti sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 415/1994.

In data 26 gennaio 2015, il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, alla stregua del disposto dell'art. 3, lettera b) del D.M. n. 415/1994 - norma regolamentare non suscettibile di essere disapplicata dalla Commissione - che sottrae all'accesso gli atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di autorità diverse da quelle di pubblica sicurezza.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Documento materialmente non esistente al momento di presentazione dell'istanza – Esclusione dall'accesso

(febbraio 2015)

FAITTO

La signora, in data 15 dicembre 2014, rivolgeva all'Ufficio INPS di un'istanza di accesso all'estratto conto contributivo del signor ... riferito sia al lavoro dipendente sia al lavoro autonomo, motivando tale istanza con riferimento all'esigenza di accertare l'entità dei redditi percepiti da quest'ultimo (ex coniuge dell'accedente), a seguito del cambiamento dell'attività lavorativa svolta dallo stesso (passaggio da un'attività di lavoro subordinato a quella di lavoro autonomo), al fine di valutare la possibilità di chiedere al giudice competente di modificare l'entità dell'assegno di mantenimento dei tre figli, determinato in sede di omologazione della separazione personale.

L'Amministrazione, con nota del 29 dicembre 2014, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, l'istanza di accesso avendo ad oggetto un documento materialmente non esistente al momento di presentazione dell'istanza.

La signora in data 27 gennaio 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, in considerazione del fatto che, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, il documento richiesto non era materialmente esistente agli atti dell'Amministrazione.

Tale circostanza di fatto non è smentita dalla ricorrente che si è limitata a dire che si tratta di documento che l'INPS è tenuta ad elaborare su richiesta del soggetto cui l'estratto conto contributivo si riferisce.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Diritto di accesso e tutela della riservatezza – Necessario equilibrio tra accesso e privacy, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e dalla previsione del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990. - L'accesso strumentale alla tutela di propri diritti ed interessi giuridici in un eventuale giudizio, può essere negato in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), di cui all'art. 60 D. Lgs. 2003, n. 196.

(Roma, dicembre 2015)

FATTO

Il sig. ..., vice commissario in servizio presso la Casa di Reclusione di ..., in data 8.9.2015 ha rivolto all'Amministrazione un'istanza di accesso al fine di prendere visione ed eventualmente copia della seguente documentazione:

1. data in cui è stato riconosciuto dalle competenti commissioni mediche lo stato di handicap dei familiari assistiti dai vice commissari ..., tutti partecipanti, con l'istante, al 3° corso di formazione per vice commissari ruolo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, cui è stato riconosciuto al termine del corso il diritto all'assegnazione/trasferimento presso le sedi richieste; e comunicazione del luogo ove avviene la prestazione giornaliera del disabile;
2. richiesta del requisito di dover dimostrare la compatibilità tra il corso di formazione e l'assistenza al familiare disabile nei confronti di ..., cui è stato riconosciuto il diritto all'assegnazione/trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. 104/92;
3. data in cui è stato revocato il provvedimento di trasferimento dalla C.c. di ... al Vice Commissario ...;
nonché di ottenere copia dei seguenti documenti:
4. documenti ricevuti e formati dei controlli richiesti al Comando Stazione Carabinieri di ..., il giorno 20 marzo u.s., nr.-2015 F del 20 marzo 2015;
5. documenti ricevuti e formati dei controlli richiesti alla Polizia Municipale del Comune di ..., nel mese di marzo 2015.

6. provvedimento con il quale al richiedente è stato disposto il rientro in sede all'ISSPe nel mese di settembre 2013, durante il periodo in cui era distaccato presso la C.r. di ... ex art. 7 del DPR 354/99, allorquando era in attesa di assegnazione;
7. provvedimento emanato nr. del 18.11.2014;
8. provvedimento emanato n. FU -GDAP-2015 del 26.02.2015, con il quale ha dovuto attestare il luogo di assistenza giornaliera del proprio suocero.

A fondamento dell'istanza ha dedotto la tutela dei propri diritti ed interessi giuridici rilevanti, nonché depositare alcuni atti presso le diverse A.G. competenti.

L'Amministrazione in data 8/10/2015 ha accolto l'istanza di accesso, inviando copia della documentazione richiesta dall'accedente, di cui ai precedenti nn. 4,5, 6, 7 e 8, mentre in ordine alla richiesta di prendere visione e di estrarre copia dei documenti afferenti i Vice Commissari ..., ha differito l'accesso in attesa di ricevere l'assenso ex art.3 c.2 del DPR 184/2006, in qualità di controinteressati ex art. 22 c.1 lett. c) Legge 241/90.

Il sig. ..., a mezzo dell'Amministrazione resistente che ha inoltrato il 29.10.2015 la richiesta, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 9/11/2015 sono pervenute le controdeduzioni della dott.ssa ..., che si è opposta all'accesso.

In data 12/11/2015 è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente che ha precisato che con nota del 4 novembre 2015 il ricorrente è stato informato che i controinteressati hanno manifestato opposizione all'accesso e all'estrazione di copia e che l'accesso è negato, non avendo parte ricorrente precisato l'interesse giuridico leso, limitandosi a richiedere l'accesso ad atti di carattere generale, ostando la previsione di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La Commissione, nella seduta del 19.11.2015, ha ritenuto necessaria la trasmissione da parte dell'Amministrazione dell'opposizione al rilascio della documentazione da parte degli altri controinteressati, nonché la precisazione da parte del ricorrente se, con

riferimento alla documentazione di cui al superiore punto 2, che nell'istanza di accesso risulta richiesta nei confronti di ben 7 controinteressati, la medesima si debba intendere limitata alle sole ..., nonché se la richiesta del documento di cui al precedente punto 3, che non compare nella richiesta di riesame alla Scrivente, debba intendersi rinunciata, con interruzione dei termini di legge

In data 4 dicembre 2015 parte ricorrente ha precisato che la richiesta di cui al superiore punto 2 deve intendersi limitata alle sole ... e che la richiesta di cui al punto 3 deve intendersi rinunciata.

Inoltre ha precisato che alle controinteressate è stata accolta l'istanza di trasferimento rispetto al ricorrente al quale il diritto è stato negato giacché "la data di accertamento dello stato di handicap del proprio congiunto disabile da parte della commissione è stata accertata in una data corrispondente al pieno svolgimento del corso di formazione ed, inoltre, sembrava opportuno dimostrare la compatibilità tra l'attività formativa con lo svolgimento della prestazione assistenziale".

In data 10/12/2015 l'amministrazione trasmetteva le controdeduzioni dei controinteressati.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Quanto ai rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy, l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e dalla previsione del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Segnatamente la Commissione osserva che quando l'accesso sia strumentale alla tutela di propri diritti ed interessi giuridici in un eventuale giudizio, come nella fattispecie concreta, l'accesso può essere negato in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), di cui all'art. 60 D. Lgs. 2003, n. 196.

Infatti, quest'ultima disposizione prescrive *"quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno*

pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Nella fattispecie concreta, l'accedente non invoca un diritto di rango pari o superiore a quello degli interessati, né un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, ma la richiesta di accesso è motivata genericamente “dal voler tutelare i propri diritti e interessi giuridici rilevanti, nonché depositare alcuni atti presso le diverse A.G. competenti”, senza alcuna deduzione sul diritto sotteso all'istanza di accesso, che deve essere di rango pari o superiore a quello degli interessati, ai cui dati supersensibili (diritto alla salute) si vuole accedere.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Accesso ad informazioni contenute in documenti amministrativi in formato elettronico (estratto contributivo, estratto conto buoni e sistema delle comunicazioni obbligatorie unificate) riguardanti il rapporto di lavoro di una badante. - Prevalenza del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza della controinteressata

(Roma, settembre 2015)

FATTO

I ricorrenti, dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, hanno chiesto di potere accedere ai seguenti documenti riguardanti la badante:

- estratto contributivo e posizione assicurativa
- voucher fruiti, comprensivi di data e soggetto erogatore/datore di lavoro, comunicazioni, assunzioni, interruzioni e cessazioni del rapporto di lavoro.

Chiariscono i ricorrenti nel presente gravame di avere presentato una denuncia querela per calunnia e diffamazione a seguito della presentazione di un esposto nei loro confronti da parte di e (decaduta).

Il procedimento penale scaturito dalla presentazione dell'esposto, nel corso del quale i ricorrenti si erano costituiti parti civili, si è concluso, il 20 febbraio 2015, con una

sentenza assolutoria. I chiesti documenti riguardano l'unico teste esaminato nel corso di tale processo penale presente ai fatti oggetto della causa e sono volti a verificarne l'attendibilità; infatti, i ricorrenti ritengono che il sig. abbia formalizzato il rapporto di lavoro con la controinteressata solo a seguito della visita ispettiva.

L'amministrazione resistente, con provvedimenti del 2 febbraio 2015, ha negato il chiesto accesso atteso che l'istanza ha ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi, peraltro riguardanti dati riservati di controinteressati.

Avverso il provvedimento di diniego i ricorrenti hanno adito, in termini, la Commissione. Nel gravame, i ricorrenti dichiarano che le informazioni richieste sono contenute in documenti amministrativi in formato elettronico e informatico, ossia estratto contributivo, estratto conto buoni e sistema delle comunicazioni obbligatorie unificate; aggiungono, poi i ricorrenti che il loro diritto di difesa prevale sul diritto alla riservatezza della controinteressata.

La Commissione, con decisione del 23 marzo, ha chiesto all'amministrazione resistente se le chieste informazioni sono contenute in documenti amministrativi già formati; salva, nelle more dell'incombente istruttorio, l'interruzione dei termini di legge.

Successivamente, con memoria del 6 maggio, i ricorrenti hanno ribadito di essere titolari di un interesse qualificato ed hanno inviato alla scrivente la sentenza assolutoria su citata del 20 febbraio. Pertanto, ribadiscono i ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nel processo in corso.

L'amministrazione resistente, con memoria del 1 luglio, ha chiarito che l'estratto conto previdenziale non è un documento amministrativo già formato certificativo della posizione dell'assicurato e che non sono stati emessi voucher in favore della controinteressata.

Rappresenta, ancora, l'Istituto resistente che il modello Unilav è trasmesso dal datore di lavoro al centro per l'impiego affinché certifichi la costituzione del rapporto di lavoro.

L'Istituto resistente consulta, dunque, le certificazioni obbligatorie mediante le banche dati dei Centri per l'impiego.

DIRITTO

Relativamente all'estratto contro contributivo (doc. punto 1) ed ai voucher lavorativi (doc. punto 2), la Commissione, preso atto della memoria con la quale l'amministrazione dichiara che il primo non è un documento amministrativo già formato e che non sono stati emessi voucher a favore della controinteressata, dichiara il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Con riferimento alla richiesta di accesso agli altri documenti, la Commissione accoglie il ricorso, ove esistenti, essendo i ricorrenti titolari di un interesse difensivo e atteso che i documenti riguardano un procedimento penale in corso. Si ricorda, infine, che "La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente" (art. 25, comma 2 della legge n. 241 del 1990). Pertanto, all'amministrazione resistente è tenuta ad ostendere, oltre ai documenti dalla medesima formati, anche quelli detenuti attraverso banche dati comuni.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte inammissibile, per il resto lo accoglie con i limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Accesso a documentazione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori relativa a contabilità e rendiconto anni consiliatura 2013-2015, necessaria per esercitare con cognizione di causa il proprio diritto di voto nell'assemblea degli iscritti all'Ordine - Sussistenza dell'interesse

(Roma, dicembre 2015)

FATTO

La ricorrente, quale architetto, ha presentato in data 31/8/2015 richiesta formale di visione/estrazione copia della documentazione relativa a:

- contabilità e rendiconto anni consiliatura 2013-2015 e segnatamente n. 10 documenti per l'anno finanziario 2014 (*rectius* 2013), n. 8 documenti per l'anno finanziario 2015 (*rectius* 2014), indicando quale motivo della richiesta la necessità di esercitare con cognizione di causa il proprio diritto di voto nell'assemblea degli iscritti all'Ordine, ancora da convocarsi, per l'approvazione del rendiconto 2014.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, in data 13/10/2015 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 19/10/2015 perveniva memoria del Consiglio dell'Ordine che faceva presente che in data 9/10/2015 veniva rilasciata copia degli atti contabili relativi all'anno 2015 (bilancio consuntivo 2014 e previsionale del 2015) con tutti gli allegati e che in data 15.10.2015 la ... partecipava all'assemblea del 15.10.2015, ivi formulando specifiche e circostanziate deduzioni dell'approvando bilancio.

Quanto all'accesso agli atti contabili 2013 evidenziava che non fosse adeguatamente motivato e che la ricorrente avesse un intento meramente esplorativo e riguardasse atti della Fondazione Ordine Architetti.

La Commissione nella seduta del 27/10/2015 invitava parte ricorrente ad allegare copia dell'istanza di accesso e l'Amministrazione resistente a precisare se la documentazione riguardante la Fondazione Ordine Architetti fosse in suo possesso, con interruzione, nelle more dell'incombente istruttorio, dei termini di legge.

In data 16.11.2015 l'arch. ... trasmetteva istanza di accesso e precisava che, contrariamente a quanto dedotto dal Consiglio, riceveva come allegati ai bilanci consuntivo e previsionale 2015 unicamente le relazioni del Collegio dei revisori e la relazione del Consigliere Tesoriere, che le consentivano di depositare alla assemblea del 15.10.2015 solo la mozione di voto contrario e la preliminare richiesta di un rinvio della discussione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Come ha avuto modo di rilevare questa Commissione, l'introduzione della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso in questione l'interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa sia nel diritto di esercitare con cognizione di causa il proprio diritto di voto sia nell'essere iscritta al relativo Consiglio.

Quanto alla genericità degli atti di cui si richiede copia, si rileva che nell'istanza di accesso gli stessi risultano sufficientemente indicati e pertanto dovranno essere resi accessibili tutti i documenti di cui non è stata già rilasciata copia.

Stante il mancato riscontro da parte del Consiglio dell'Ordine alla richiesta istruttoria del 27/10/2015, qualora la documentazione riguardante la Fondazione Ordine Architetti di sia in suo possesso, dovrà essere rilasciata copia, ovvero il Consiglio dovrà provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso della ricorrente alla Fondazione, affinché si possa pronunciare sulla stessa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

9.10 Organizzazione sindacale

Accesso di Organizzazione sindacale a documentazione inerente l'avviso di convocazione di un'assemblea sindacale - Esclusione dall'accesso dell'elenco dei nominativi dei docenti che hanno aderito oppure che hanno preso visione dell'avviso di assemblea sindacale

(Roma, aprile 2015)

FATTO

Il prof., in qualità di coordinatore provinciale della O.S. ricorrente, ha chiesto copia della circolare di accompagnamento all'avviso con il quale si comunicava a tutto il corpo docente la convocazione di un'assemblea sindacale per il 13 novembre 2014, ivi compresa l'attestazione dell'effettiva diffusione tra i plessi scolastici e l'elenco delle sottoscrizioni per presa visione ed adesione degli insegnanti in servizio in ciascun plesso. Chiarisce il rappresentante sindacale di avere ricevuto numerose segnalazioni di iscritti con le quali hanno lamentato di avere avuto conoscenza dell'avviso solo tardivamente; pertanto, il sindacato ricorrente afferma di volere verificare la corretta diffusione dell'avviso tra i docenti.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 20 gennaio 2015, ha inviato alla O.S. ricorrente i chiesti documenti, comunicando al contempo che 27 docenti avevano dichiarato di partecipare all'assemblea.

Successivamente, il 10 febbraio 2015, la O.S. ricorrente ha ribadito di volere acquisire copia dell'elenco delle firme apposte dai docenti per presa visione e/o adesione alla chiesta circolare. L'amministrazione, il 3 marzo 2015 ha, dunque, chiarito di avere escluso dall'accesso gli indirizzi mail dei docenti ai quali è stata inviata la circolare in questione per ragioni di tutela del loro diritto alla riservatezza; ha, poi, specificato di avere escluso dall'accesso l'elenco delle firme dei docenti per presa visione e/o adesione perché tale documento non presenta un nesso di connessione con l'interesse vantata nell'istanza di accesso, ossia la verifica dell'adeguata diffusione dell'avviso di assemblea.

Avverso il provvedimento di parziale diniego, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

L'amministrazione scolastica, con memoria del 17 aprile 2015, ha sostanzialmente ribadito le ragioni a sostegno del proprio parziale diniego ed ha riepilogato i fatti alla base della presente vicenda.

DIRITTO

La Commissione ritiene che correttamente l'amministrazione abbia escluso dall'accesso l'elenco dei nominativi dei docenti che hanno aderito oppure che hanno preso visione dell'avviso di assemblea sindacale.

Al riguardo si ricorda che il comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”; nel caso di specie l'elenco delle sottoscrizioni delle adesioni ad un'assemblea sindacale contiene dati sensibili, l'interesse alla c.d. privacy dei docenti deve considerarsi prevalente rispetto all'interesse conoscitivo della O.S. ricorrente non avendo quest'ultima chiarito l'indispensabilità del chiesto documento rispetto al proprio interesse.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Accesso di Organizzazione sindacale a documentazione attinente attività extraistituzionale svolta da dipendente pubblico

Inammissibilità dell'istanza in quanto volta a svolgere un controllo diffuso dell'operato della P.A., non consentito dal dettato dell'articolo 22 della legge n.241 del 1990.

(Roma, dicembre 2015)

FATTO

....., segretario generale provinciale della O.S. ricorrente, il 1 ottobre ha chiesto di potere accedere a numerosi documenti attinenti l'attività extra-istituzionale svolta

dall'ispettore superiore s.u.p.s. sostituto commissario con la società calcistica denominata S.S. s.r.l.

Il sig. ricorda nell'istanza di accesso che proprio a seguito della segnalazione effettuata dalla O.S. ricorrente è scaturito un provvedimento dichiarativo dell'incompatibilità di fatto tra il ruolo istituzionale del contro interessato all'accesso e quello di web master nella società calcistica. Motiva, ancora, il ricorrente che la dichiarazione di incompatibilità di fatto non ha avuto conseguenze in capo al dott. Sussisterebbe, pertanto, a parere della ricorrente il proprio interesse a conoscere i chiesti documenti al fine di potere diffidare l'amministrazione a procedere secondo legge nei confronti del contro interessato. Aggiunge la O.S. di essere titolare di un ulteriore interesse a conoscere tali documenti al fine di garantire parità di trattamento dell'intera categoria di lavoratori in presenza di situazioni identiche o equiparabili al caso di specie. Pertanto, conclude la ricorrente di essere portatrice di un interesse ad accedere ai chiesti documenti al fine di tutelare gli interesse collettivi dei lavoratori e quelli propri della O.S.

Il Ministero resistente, con provvedimento del 15 ottobre, ha negato il chiesto accesso affermando che la O.S. non ha fornito un'adeguata dimostrazione della titolarità di un "concreto bisogno differenziato di conoscenza" che si espliciti sugli interessi collettivi differenziati. Aggiunge, dunque, l'amministrazione che "l'istanza ha carattere esplorativo essendo preordinata ad un generico controllo sull'osservanza da parte dell'amministrazione, dei parametri di trasparenza", precluso dalla legge. Conclude il Ministero che i chiesti documenti riguardano interessi personali di terzi soggetti.

Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. Il presente gravame è stato notificato al contro interessato.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue.

La O.S. ricorrente, mediante i chiesti documenti, intende, tra l'altro, diffidare l'amministrazione a procedere secondo le norme poste a presidio dell'esclusività della prestazione lavorativa del pubblico dipendente, impugnando l'eventuale ulteriore inerzia.

Al riguardo si ricorda che secondo recente giurisprudenza “la legittimazione dell’organizzazione sindacale non può tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro” (C.d.S. n. 5465 del 2012). Pertanto, conformemente a quanto ritenuto dall’amministrazione, la Commissione ritiene che l’istanza sia volta ad un controllo sull’operato dell’amministrazione ed il ricorso è, pertanto, respinto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

9.11 Parlamentare – Esclusione del diritto d’accesso

Accesso di un Parlamentare a documenti riguardanti la ristrutturazione della “nave scuola” Amerigo Vespucci – inammissibilità della richiesta in assenza di specifico interesse differenziato all’accesso – impossibilità per il parlamentare di utilizzare lo strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi deducendone la rilevanza per l’espletamento del proprio mandato

(Roma, giugno 2015)

FATTO

L’On., in qualità di deputato capogruppo del presso la IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati, ha formulato un’istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990, ad una serie di documenti riguardanti la ristrutturazione della “nave scuola” Amerigo Vespucci ed, in particolare dei seguenti atti:

- 1) prospetto risorse finanziarie previste per la ristrutturazione della Nave Scuola Amerigo Vespucci;
- 2) progetto di ristrutturazione complessiva strutturale, con particolare riferimento alla messa in sicurezza del personale di bordo;

- 3) copia dei processi verbali delle riunioni del Consiglio di Sicurezza e Servizio di Prevenzione e Protezione, dal 15 maggio 2008 ad oggi, con particolare riferimento ai lavori in alberata e relativi DPI anticaduta.

A sostegno dell'istanza, diretta all'Ufficio per i rapporti con il Parlamento del Ministero della Difesa, ha rappresentato che la documentazione richiesta era finalizzata all'esercizio del mandato parlamentare.

L'Amministrazione ha negato l'accesso, con nota del 7 aprile 2015, motivando il diniego in ragione del fatto che lo "*status di parlamentare ed il connesso esercizio del mandato di rappresentanza politica, posti a fondamento dell'istanza*", non legittimano una richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990.

L'On., a mezzo del proprio difensore, ha adito il Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria, ribadendo la legittimità del diniego, citando precedenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa a sostegno della tesi esposta e rilevando, altresì, l'esistenza di un disegno di legge volto a modificare la l. 241/90 per ampliare il diritto di accesso dei parlamentari.

DIRITTO

La Commissione, in mancanza di modifiche normative, allo stato solo *in itinere* (atto Camera 1761 menzionato nella memoria dell'Amministrazione) intende dare continuità al proprio orientamento di carattere generale (in tal senso v. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, parere del 15.5.2003, parere del 26 aprile 1996 e 28 febbraio 2000; di recente v. parere del 17 gennaio 2013), in base la quale nel nostro ordinamento, ad eccezione dei consiglieri comunali e provinciali (art. 43, comma 2 del D.lgs. 267/2000) non si rinviene alcuna disposizione di rango primario o sub-primario volta ad attribuire una speciale legittimazione all'accesso in relazione ad uno *status* del soggetto derivante dall'appartenenza ad una particolare categoria od organo, oppure derivante dallo svolgimento di determinate funzioni.

Pertanto il parlamentare non può fondatamente utilizzare lo strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi deducendone la rilevanza per l'espletamento del proprio mandato.

Pertanto, al fine di esercitare il controllo del Parlamento sull'attività amministrativa del Governo e per richiedere la relativa documentazione, sono previsti dall'ordinamento altri e più specifici mezzi d'indagine.

La funzione ispettiva del Parlamento è, infatti, esercitata attraverso gli strumenti dell'interrogazione, dell'interpellanza e delle inchieste di cui all'art. 82 della Costituzione, siccome disciplinate dai Regolamenti parlamentari.

La Commissione rileva, altresì, che l'istanza di accesso è stata motivata solo in ragione dell' *“esercizio del mandato parlamentare”* e, come tale, è stata ritenuta dall'Amministrazione insuscettibile di accoglimento, in quanto lo *status* dell'istante è stato ritenuto inidoneo a differenziare l'interesse della richiedente, nell'ambito della l. 241/90. Né appare sufficiente per consentire di qualificare l'interesse dell'istante come differenziato la circostanza che il deputato faccia parte della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati in quanto l'appartenenza alla Commissione non consente di per sé un indiscriminato diritto di accesso agli atti dell'articolazione del Governo ordinariamente competente sulla materia trattata dalla Commissione medesima.

Mette conto rilevare che, nel caso di specie, l'Amministrazione, pur rigettando l'istanza, ha ritenuto di assicurare *“la disponibilità di questo Gabinetto a soddisfare ogni esigenza informativa, connessa alla materia trattata che, all'esito della presentazione dl atto di controllo e/o di indirizzo, sarà fornita nei modi previsti dai regolamenti parlamentari”*. Il che lascia presumere che, nell'ambito degli strumenti tipici e dei rapporti di leale collaborazione istituzionale, l'Amministrazione possa dare soddisfazione all'interesse conoscitivo dell'istante.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.
